CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI ALLA L.R. 05/03/2008

L'Azienda Sanitaria di Sanluri (C.F.91009910927) con sede legale in Via Ungaretti n. 6, rappresentata dalla Dr.ssa. Maria Maddalena Giua (C.F.GIUMMD55C57E877J), nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Amministrazione medesima, denominata in seguito più brevemente "ASL Sanluri"

Ε

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale (C.F. 80002870923) con sede in Cagliari Via XXVIII Febbraio n. 1 rappresentata dal Dr. Luca Galassi (CF. GLSLCU63S15B354K), nella sua qualità di Direttore ad interim del Servizio Programmazione Finanziaria e Controlli sulla Spesa Comunitaria, settore Bilancio, personale e lista speciale L.R. 3/2008, denominato in seguito più brevemente "Assessorato del Lavoro"

PREMESSO

- che la L.R. 05/03/2008 n. 3 all' art. 6, comma 1, punto f) ha istituito una Lista speciale ad esaurimento per il personale, avente i requisiti previsti dalla stessa, iscritto all' Albo di cui all'art. 1 L.R: 42/89;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 33/28 del 10/06/2008 ha approvato, con riferimento alla L.R. 5 marzo 2008 n. 3, art. 6, comma 1 lettera f), l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e le conseguenti modalità di attuazione;
- che la L.R. 29/04/2013 n. 10 all'art. 4 prevede che" nelle more della riorganizzazione del comparto della formazione professionale, il personale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che nella medesima data risultava inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, già titolari di in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della Legge regionale 10 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione

professionale in Sardegna), può essere iscritto a domanda, a cura del competente Assessorato, alla Lista speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1, lett. f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 34/3 del 02.09.2014 ha approvato l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e le conseguenti modalità di attuazione, dell'art. 2, della legge regionale del 29.04.2013 n. 10 e ss. mm. e ii.;
- che con Determinazioni del Direttore Generale del Lavoro del 19 dicembre 2014 n. 49047/6387 e del 16.01.2015 n. 1454/39, i beneficiari dell'art. 4 della legge regionale del 29.04.2013, n. 10 sono iscritti, secondo le modalità operative previste dalla D.G.R. 34/3 del 2.09.2014, alla Lista speciale ad esaurimento istituita ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della legge regionale del 5.03.2008, n. 3,
- che la D.G.R. 01.12.2015 n. 59/1 relativa al "Processo di ricollocazione presso gli Enti pubblici del personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 prevede il rinnovo delle convenzioni stipulate con gli Enti pubblici, per l'annualità 2016;
- che il Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza con nota prot. n 54221 del 4.12.15 ha chiesto alle Amministrazioni Pubbliche di esprimere il proprio interesse ad acquisire i lavoratori iscritti alla Lista speciale L.R. 3/2008 ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/2013, in mobilità temporanea attraverso la stipula di apposita convenzione, per l'annualità 2016, secondo le modalità di cui alla citata D.G.R 59/1 del 1.12.2015;
- che la ASL Sanluri con nota del 24.09.2015 prot. n. 30204, pervenuta in data 24.09.2015 prot. entr. n. 40566 ha manifestato l'interesse alla stipula della convenzione per la mobilità temporanea, dal 01.01.2016 al 31.12.2016 dei Sigg. Abis Biagio matr.n.850035, Caredda Maurizio matr.n.850092, Caria Fabrizio matr.n.850131;Garau Giorgio Luigi matr.n.850029, Ortu Maurizio matr.n.850391 e Serpi Marino matr.n. 850028;

- che, con nota del Direttore Generale n. 56907 del 21.12.2015, è stato comunicata al Sig.
 Abis Biagio, l'assegnazione in mobilità temporanea in regime di convenzione, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, presso la ASL Sanluri;
- che, con nota del Direttore Generale n. 56909 del 21.12.2015, è stato comunicata al Sig.
 Caredda Maurizio, l'assegnazione in mobilità temporanea in regime di convenzione, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, presso la ASL Sanluri;
- che, con nota del Direttore Generale n. 56910 del 21.12.2015, è stato comunicata al Sig.
 Caria Fabrizio, l'assegnazione in mobilità temporanea in regime di convenzione, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, presso la ASL Sanluri;
- che, con nota del Direttore Generale n. 56913 del 21.12.2015, è stato comunicata al Sig.
 Garau Giorgio Luigi, l'assegnazione in mobilità temporanea in regime di convenzione,
 per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 per espletare le mansioni inerenti il proprio
 livello funzionale, presso la ASL Sanluri;
- che, con nota del Direttore Generale n. 56911 del 21.12.2015, è stato comunicata al Sig.
 Ortu Maurizio, l'assegnazione in mobilità temporanea in regime di convenzione, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, presso la ASL Sanluri;
- che, con nota del Direttore Generale n. 56908 del 21.12.2015, è stato comunicata al Sig.
 Serpi Marino, l'assegnazione in mobilità temporanea in regime di convenzione, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, presso la ASL Sanluri;

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti contraenti, previa verifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'Assessorato del Lavoro consente la mobilità temporanea presso la ASL Sanluri dei sigg:

- ABIS Biagio, nato a Villasor il 20/07/1956, residente in Villasor Via S'Isca n. 10, livello funzionale V, attualmente iscritta alla Lista speciale ad esaurimento con decorrenza 18/07/2008, matricola n. 850035, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. del 05/03/2008 n. 3;
- CAREDDA Maurizio, nato a Carbonia il 21/11/1961, residente in Serramanna Via Toscana n. 14, livello funzionale V, attualmente iscritto alla Lista speciale ad esaurimento con decorrenza 01/08/2008, matricola n. 850092, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. del 05/03/2008 n. 3;
- CARIA Fabrizio, nato a Guspini il 09/10/1959, residente in Guspini Via Dossetti n. 9, livello funzionale VI, attualmente iscritto alla Lista speciale ad esaurimento con decorrenza 01/09/2008, matricola n. 850131, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. del 05/03/2008 n. 3;
- GARAU Giorgio Luigi , nato a Guspini il 21/06/1960, residente in Guspini Via Roma n. 39, livello funzionale VIII, attualmente iscritto alla Lista speciale ad esaurimento con decorrenza 17/07/2008, matricola n. 850029, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. del 05/03/2008 n. 3;
- ORTU Maurizio, nato a Guspini il 24/08/1962, residente in Villacidro Via Loru n. 8, livello funzionale V, attualmente iscritto alla Lista speciale ad esaurimento con decorrenza 15/01/2015, matricola n. 850391, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. del 05/03/2008 n. 3

SERPI Marino, nato a Guspini il 15/07/1954, residente in Guspini Via Irma Bandiera n.
 4, livello funzionale VI attualmente iscritto alla Lista speciale ad esaurimento con decorrenza 17/07/2008, matricola n. 850028, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. del 05/03/2008 n. 3

Art. 2

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 01.01.2016 al 31.12.2016;

Art. 3

Mansioni

Il dipendente interessato alla mobilità temporanea dovrà espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, ai sensi del C.C.N.L. della Formazione Professionale, presso la struttura della ASL Sanluri.

Art. 4

Posizione giuridica

Le parti concordano il mantenimento della posizione giuridica ed economica già acquisita dal lavoratore interessato alla mobilità e si impegna ad applicare il C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale.

Art. 5

Orario di lavoro e aspetti organizzativi

Il dipendente svolgerà le proprie mansioni secondo l'orario di lavoro previsto dal vigente C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale ed in maniera funzionale alle esigenze del servizio di destinazione all'interno della ASL Sanluri, con riguardo agli aspetti organizzativi della gestione del personale ed, in particolare per la rilevazione delle presenze giornaliere e di tutti gli aspetti che ne costituiscono la struttura, verrà applicato il medesimo sistema utilizzato per il personale della ASL Sanluri.

La ASL Sanluri si impegna a trasmettere mensilmente, e comunque **entro il giorno 5** del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto delle presenze giornaliere del personale in mobilità

con la relativa documentazione giustificativa in originale al fine di consentire la predisposizione delle retribuzioni ed il conseguente pagamento delle spettanze e degli oneri accessori nel rispetto del C.C.N.L. di settore e della normativa vigente;

Art. 6

Finanziamento

I costi previsti per la durata della presente convenzione, per il periodo 01.01. 2016 – 31.12.2016, pari a € 280.373,18, comprendenti le retribuzioni, gli oneri accessori, i ratei di tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto, saranno così ripartiti: € 210.279,89 (pari al 75% dell'importo di € 280.373,18) saranno a carico dell'Assessorato del Lavoro, mentre € 70.093,30 (pari al 25% dell'importo di € 280.373,18) saranno a carico della ASL Sanluri, come da prospetto riepilogativo (allegato A alla presente convenzione). Tali costi si riferiscono al CCNL 2011/2013 non ancora applicato nella parte economica in attesa della valutazione sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015. Eventuali voci retributive accessorie, (quali missioni, lavoro straordinario, corsi di aggiornamento ed altre eventuali) sono interamente a carico della ASL Sanluri, nel rispetto del CCNL della Formazione Professionale e tenuto conto dell'ambito lavorativo in cui il personale opera. L'Assessorato del Lavoro provvederà direttamente al pagamento della retribuzione al dipendente in mobilità temporanea. La quota del 25% della convenzione, maggiorata delle spese per voci retributive accessorie, sarà corrisposta all'Assessorato del Lavoro della ASL Sanluri al termine di ciascun anno solare dietro formale richiesta dell'Assessorato del Lavoro medesimo. L'Assessorato del Lavoro provvederà, inoltre, ad effettuare tutti gli adempimenti di natura fiscale, assicurativa e previdenziale dovuti per il Sarà tuttavia responsabilità della ASL Sanluri, comunicare lavoratore interessato. tempestivamente tutte le informazioni che necessitano all'Assessorato del Lavoro, in qualità di datore di lavoro, per ottemperare agli obblighi di legge nei termini previsti. Qualora i ritardi o le omissioni della ASL Sanluri dovessero generare sanzioni o responsabilità civili o penali a carico dell'Amministrazione regionale, quest' ultima si rivarrà nei confronti della medesima ASL Sanluri.

Art. 7

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Per il dipendente in mobilità temporanea presso la struttura della ASL Sanluri è competenza della medesima provvedere all'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs del 09.04.2008 n. 81 e della normativa vigente.

Art. 8

Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti della dipendente in mobilità temporanea verrà esercitata dall'Assessorato del Lavoro.

Qualora dovessero ricorrere gli estremi per l'applicazione di sanzioni disciplinari, la ASL Sanluri dovrà comunicare tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.

Art. 9

Clausola compromissoria

Le parti convengono sin da ora che, per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto alla presente convenzione saranno deferite in esclusiva al Foro di Cagliari.

Art. 10

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti dichiarano di far riferimento alla normativa vigente.

Art. 11

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Cagliari,

Per l'Amministrazione

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Dr.ssa Maria Maddalena Giua

Dr. Luca Galassi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 2: Decorrenza e durata della convenzione
- Art. 8: Clausola compromissoria

Cagliari,

Per l'Amministrazione

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Dr.ssa Maria Maddalena Giua

Dr. Luca Galassi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente